## STATUTO

Art. 1 - DENOMINAZIONE

Art. 2 - SEDE

Art. 3 - DURATA

Art. 4 - OGGETTOSOCIALE

Art. 5 - CAPITALE SOCIALE

Art. 6 - AZIONI

Art. 7 - LIBERAZIONE DELLE AZIONI

Art. 8 - NOMINATIVITA' DELLE AZIONI

Art. 9 - ASSEMBLEA

Art. 10 - CONVOCAZIONE DELL'ASSEMBLEA

Art. 11 - INTERVENTO IN ASSEMBLEA

Art. 12 - PRESIDENZA DELL'ASSEMBLEA

Art. 13 - DELIBERAZIONI DELL'ASSEMBLEA ORDINARIA

Art. 14 - DELIBERAZIONI DELL'ASSEMBLEA STRAORDINARIA

Art. 15 - AMMINISTRAZIONE

Art. 16 - ATTRIBUZIONI DELL'ORGANO DI AMMINISTRAZIONE

Art. 17 - CONVOCAZIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Art. 18 - VALIDITÀ DELLE DELIBERAZIONI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Art. 19 - COMPENSI AGLI AMMINISTRATORI

Art. 20 - DELEGA DELLE ATTRIBUZIONI CONSIGLIARI

Art. 21 - IL PRESIDENTE

Art. 22 - COLLEGIO SINDACALE

Art. 23 - ESERCIZIO SOCIALE E BILANCIO

Art. 24 - RIPARTIZIONE DEGLI UTILI

Art. 25 - SCIOGLIMENTO E LIQUIDAZIONE

Art. 26 - CLAUSOLA COMPROMISSORIA

Art. 27 - NORMA DI RINVIO

## Art. 1 - Denominazione

1.1 E' costituita la Società per Azioni denominata "Primiero Energia S.p.A.".

#### Art. 2 - Sede

- 2.1 La Società ha sede legale in Primiero San Martino di Castrozza.
- 2.2 L'Assemblea può istituire e sopprimere filiali agenzie e rappresentanze in Italia e all'estero.
- 2.3 Il Consiglio di Amministrazione può istituire sedi operative.

## Art. 3 - Durata

3.1 La durata della Società è fissata fino al 31 dicembre 2050. Con delibera dell'Assemblea straordinaria la durata della Società potrà essere prorogata.

## Art. 4 - Oggetto sociale

- 4.1 La Società ha per oggetto l'esercizio, in proprio o per conto terzi, sia in via diretta, sia attraverso società controllate o collegate, delle attività di:
- \* produzione, acquisto, trasporto, distribuzione e vendita di energia idroelettrica nelle forme consentite dalla legge;
- \* costruzione e gestione di impianti di produzione elettrica

da fonti rinnovabili e non;

- \* produzione, utilizzazione, acquisto, trasporto, distribuzione e vendita di energia elettrica e di calore, anche in forma combinata;
- \* costruzione e gestione di impianti di trasporto di energia elettrica e termica.
- 4.2 Per il raggiungimento del proprio oggetto sociale la Società potrà porre in essere tutte le operazioni industriali, commerciali, finanziarie mobiliari ed immobiliari, comunque ad esso connesse e/o ritenute utili od opportune.
- In particolare potrà procedere all'emissione di prestiti obbligazionari, anche convertibili in azioni, all'assunzione di mutui, all'acquisizione di beni in locazione finanziaria, al rilascio di fideiussioni e di garanzie reali, all'acquisizione, alla cessione ed allo sfruttamento di privative industriali, brevetti, invenzioni, all'assunzione sotto qualsiasi forma di partecipazioni ed interessenze in altre società, consorzi ed enti in genere, ed imprese collaterali o affini, costituite o costituende ed in generale ad ogni operazione necessaria od utile al raggiungimento dello scopo sociale, con esclusione comunque di tutte le attività riservate ai sensi del T.U.B. e del T.U.F. e non nei confronti del pubblico.
- 4.3 Tutti o alcuni soci possono effettuare, a titolo spontaneo, versamenti in conto capitale, con rinuncia a richiederne la restituzione. Le somme così versate incrementano i mezzi patrimoniali della Società, che può disporne liberamente e senza alcun vincolo di destinazione. Tali versamenti potranno venir rimborsati solo dopo lo scioglimento della Società, salvo che i soci con una delibera dell'Assemblea ordinaria ne decidano la restituzione totale o parziale. I soci possono altresì effettuare versamenti a titolo di finanziamento, in misura proporzionale o meno alle proprie quote di partecipazione sociale, con correlativo obbligo di restituzione delle somme in capo alla Società. Il tutto nei limiti delle delibere del Comitato Interministeriale per il credito e il risparmio.
- 4.4 Potrà, inoltre, procedere alla stipulazione di accordi di collaborazione con Università, Istituti ed Enti di ricerca, ed in genere potrà porre in essere ogni operazione necessaria, utile od opportuna al raggiungimento dello scopo sociale. Sempre per il conseguimento dell'oggetto sociale, la Società potrà partecipare a gare d'appalto, eventualmente anche in collaborazione con altri soggetti, associare od associarsi in partecipazione ed in associazioni temporanea d'impresa.
- 4.5 Potrà, inoltre, operare anche nel settore del trasporto e dell'autotrasporto per conto terzi, sia direttamente sia affidando detta attività ad imprese iscritte all'Albo dei trasportatori per conto terzi.
- 4.6 Per quanto attiene all'attività di progettazione e

realizzazione di opere ed impianti strumentali rispetto all'esercizio delle proprie attività, la Società non potrà comunque esercitare attività di cui all'Art. i della L. 23/11/39 n° 1815 riservate a professionisti protetti.

# Art. 5 - Capitale sociale

- 5.1 Il Capitale Sociale è fissato in Euro 9.938.990 (novemilioninovecentotrentottomilanovecentonovanta) ed è suddiviso in n° 993.899 azioni ordinarie del valore nominale di Euro 10 (dieci) cadauna.
- 5.2 Possono detenere azioni ordinarie solo i Comuni, i Consorzi di Comuni, i Consorzi Elettrici Cooperativi, le Aziende Speciali e le Società a prevalente capitale pubblico costituite ai sensi della legge regionale 4 gennaio 1993 n. 1 e successive modificazioni.
- 5.3 Per tutta la durata della Società, almeno il 53% delle azioni ordinarie sarà detenuto da A.C.S.M. di Primiero e/o dai Comuni consorziati e dai Comuni di Canal San Bovo, Sagron Mis, Predazzo, Sovramonte (Belluno), Cinte Tesino, Castello Tesino e Pieve Tesino.
- A garanzia di tale obbligo i relativi certificati azionari saranno depositati, con apposita annotazione di vincolo, presso la sede della Società e daranno diritto a partecipare alle assemblee sociali.

#### Art. 6 - Azioni

- 6.1 Le azioni sono indivisibili.
- 6.2 Ogni azione da diritto ad un voto.
- 6.3 La qualità di azionista comporta adesione all'Atto Costitutivo ed al presente Statuto, nonché a tutte le deliberazioni dell'Assemblea, anche anteriori all'acquisto di detta qualità.
- 6.4 Possono essere emesse azioni privilegiate ed obbligazioni, e/o con warrant, che potranno essere sottoscritte anche da soggetti privi dei requisiti di cui all'articolo precedente.
- 6.5 Nei limiti dell'Art. 5 potranno essere emesse anche obbligazioni convertibili in azioni.
- 6.6 Il domicilio dei soci è quello risultante dal libro dei soci.

# Art. 7 - Liberazione delle azioni

- 7.1 I versamenti delle azioni sottoscritte dovranno essere effettuati nei modi e nei termini stabiliti legalmente dal Consiglio di Amministrazione.
- 7.2 In caso di futuri aumenti del Capitale Sociale è ammesso il conferimento di beni in natura e di crediti sotto l'osservanza delle norme di legge.

## Art. 8 - Nominatività delle azioni

8.1 Tutte le azioni sono nominative.

# Art. 9 - Assemblea

9.1 L'Assemblea, ordinaria o straordinaria, potrà essere convocata anche fuori dalla sede sociale, purché in luoghi facilmente accessibili.

- 9.2 Spetta all'Assemblea ordinaria:
- 1. approvare il bilancio;
- 2. nominare e revocare gli Amministratori;
- 3. qualora sia nominato un Consiglio di Amministrazione, nominare il Presidente ed eventualmente il Vicepresidente, quale sostituto del presidente in caso di assenza o impedimento;
- 4. nominare i Sindaci, effettivi e supplenti, il Presidente del collegio sindacale e determinarne il compenso;
- 5. determinare il compenso degli Amministratori, nel rispetto dei limiti previsti dalla norma di Legge in materia;
- 6. autorizzare il Consiglio di Amministrazione all'eventuale attribuzione di deleghe al Presidente;
- 7. deliberare sugli altri oggetti attribuiti dalla legge alla competenza dell'assemblea, nonché sulle autorizzazioni eventualmente richieste dallo statuto per il compimento di atti degli amministratori, ferma in ogni caso la responsabilità di questi per gli atti compiuti;
- 8. deliberare sulla nomina del soggetto tenuto al controllo contabile sulla società.
- 9.3 L'Assemblea ordinaria deve essere convocata entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale ovvero entro centottanta giorni nel caso di società tenute alla redazione del bilancio consolidato e quando lo richiedono particolari esigenze relative alla struttura ed all'oggetto della società. In questi casi gli amministratori devono segnalare nella loro relazione sulla gestione le ragioni della dilazione.

#### Art. 10 - Convocazione dell'Assemblea

- 10.1 L'Assemblea è convocata dall'Amministratore Unico, o dal Consiglio di Amministrazione qualora nominato, con avviso di convocazione comunicato ai soci con mezzi che garantiscano la prova dell'avvenuto ricevimento, almeno otto giorni prima di quello fissato per l'adunanza. L'avviso di convocazione deve indicare il luogo, il giorno e l'ora dell'adunanza e l'elenco delle materie da trattare. Nello stesso avviso saranno indicati il luogo, il giorno e l'ora per l'eventuale adunanza di seconda convocazione.
- 10.2 In mancanza di formale convocazione l'assemblea si reputa regolarmente costituita in forma totalitaria quando è rappresentato l'intero capitale sociale e partecipa alla assemblea la maggioranza dei componenti degli organi amministrativi e di controllo. Tuttavia in tale ipotesi ciascuno dei partecipanti può opporsi alla discussione degli argomenti sui quali non si ritenga sufficientemente informato.

## Art. 11 - Intervento in Assemblea

- 11.1 L'intervento in Assemblea è regolato dalle disposizioni di legge in vigore.
- I soci possono farsi rappresentare nell'Assemblea da loro mandatari, muniti di semplice delega scritta. Nei limiti

prescritti dal Codice Civile, ciascun mandatario può essere portatore di più deleghe.

- La rappresentanza non può essere conferita agli Amministratori, ai Sindaci o ai Dipendenti della Società.
- 11.2 Spetta al Presidente dell'Assemblea constatare la regolarità delle singole deleghe ed in genere il diritto dei soci di intervenire all'Assemblea.
- 11.3 I soci possono intervenire in Assemblea anche per videoconferenza o metodi similari e ciò alle seguenti condizioni, cui dovrà essere dato atto nei relativi verbali:
- che siano presenti nello stesso luogo il Presidente ed il Segretario della riunione che provvederanno alla formazione e sottoscrizione del verbale;
- che sia consentito al Presidente dell'assemblea di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione;
- che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere o trasmettere documenti.
- -che siano indicati nell'avviso di convocazione i luoghi audio/video collegati a cura della società.

## Art. 12 - Presidenza dell'Assemblea

- 12.1 L'Assemblea è presieduta dall'Amministratore Unico o dal Presidente del Consiglio di Amministrazione o, in caso di sua assenza o impedimento, dal Vicepresidente. In difetto, la Presidenza è assunta dal Consigliere designato dagli intervenuti.
- 12.2 Il Presidente dell'Assemblea nomina un Segretario e, se del caso, due scrutatori tra i soci; quando il verbale è redatto da un Notaio, questi funge anche da Segretario.

## Art. 13 - Deliberazioni dell'Assemblea ordinaria

- 13.1 Salvo quanto stabilito ai commi seguenti, l'Assemblea ordinaria delibera, in prima convocazione, col voto favorevole di tanti soci che, in proprio o per delega, rappresentino la maggioranza assoluta della parte di capitale sociale costituita dalle sole azioni ordinarie; in seconda convocazione delibera a maggioranza assoluta delle azioni ordinarie presenti.
- 13.2 Le deliberazioni attinenti il bilancio di esercizio e la distribuzione degli utili è assunta, in prima convocazione, con la maggioranza dei due terzi del capitale sociale.
- 13.3 Relativamente alla nomina degli Amministratori, dei Sindaci effettivi e dei Sindaci supplenti, ogni azione da diritto a votare per un solo Amministratore, un solo Sindaco effettivo e un solo sindaco supplente.

### Art. 14 - Deliberazioni dell'Assemblea straordinaria

14.1 Le deliberazioni dell'Assemblea straordinaria sono prese col voto favorevole di tanti soci che, in proprio o per delega,

rappresentino almeno i due terzi del Capitale Sociale, sia in prima che in seconda convocazione.

#### Art. 15 - Amministrazione

- 15.1 La Società è amministrata da un Amministratore Unico; in alternativa, qualora consentito dalla norma vigente al momento della nomina, può essere amministrata da un Consiglio di Amministrazione composto da 5 (cinque) consiglieri, compreso il Presidente.
- 15.2 In caso di nomina di un Consiglio di Amministrazione, l'Assemblea in prima votazione nomina gli amministratori nel rispetto delle norme vigenti al momento della nomina regolanti la parità di genere, e, con seconda successiva votazione, provvede alla nomina del Presidente e del Vicepresidente. Ogni azione, può concorrere alla nomina di un solo amministratore sia nella prima che nella seconda votazione.
- 15.3 Il Consiglio, se nominato, provvede a nominare un Segretario che può non essere membro del Consiglio medesimo. 15.4 L'Amministratore Unico o i membri del Consiglio di Amministrazione, qualora nominato, durano in carica per tre esercizi consecutivi e sono rieleggibili. Essi scadono alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio.
- 15.5 Se nel corso dell'esercizio vengono a mancare uno o più Amministratori si applicano le disposizioni di cui all'articolo 2386 del Codice Civile.

## Art. 16 - Attribuzioni dell'Organo di Amministrazione

- 16.1 L'Amministratore Unico o il Consiglio di Amministrazione, qualora nominato, è investito dei più ampi poteri per l'amministrazione ordinaria e straordinaria della Società e, più segnatamente, ha facoltà di compiere tutti gli atti che ritenga opportuni per l'attuazione ed il raggiungimento dell'oggetto sociale, salvo le limitazioni che risultano dalla legge o dallo Statuto.
- 16.2 L'Amministratore Unico o il Consiglio di Amministrazione, qualora nominato, ha facoltà di nominare direttori generali, procuratori e mandatari in genere per l'esecuzione di determinati atti o categorie di atti.

## Art. 17 - Convocazione del Consiglio di Amministrazione

- 17.1 Il Consiglio di Amministrazione, qualora nominato, è convocato dal Presidente ogni qualvolta questi ne ravvisi la necessità o quando ne sia fatta domanda scritta da almeno un terzo dei suoi membri o dal Collegio Sindacale.
- 17.2 Il Consiglio di Amministrazione si riunisce nel luogo indicato nell'avviso di convocazione.
- 17.3 In caso di assenza o impedimento del Presidente, la convocazione è disposta dal Vicepresidente e, se anche questi è assente, dal Consigliere designato dal Consiglio stesso.
- 17.4 L'avviso di convocazione, con l'indicazione delle materie da trattare, dovrà essere spedito a ciascun Consigliere ed a ciascun componente del Collegio Sindacale, almeno cinque

giorni prima della data fissata per l'adunanza. In caso di urgenza l'avviso può essere recapitato anche tramite telegramma o fax, almeno due giorni prima di tale data.

17.5 E' ammessa la possibilità che le adunanze del Consiglio di Amministrazione si tengano per audio/video conferenza, a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati e sia loro consentito di seguire la discussione e di intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati, nonché di ricevere, trasmettere e visionare documenti; verificandosi tali presupposti, il Consiglio si considera tenuto nel luogo in cui si trova il Presidente, luogo in cui deve pure trovarsi il segretario della riunione, onde consentire la stesura e la sottoscrizione del relativo verbale, nonché la successiva trascrizione nel libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione.

# Art. 18 - Validità delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione

- 18.1 Le deliberazioni del consiglio di Amministrazione, qualora nominato, sono prese col voto favorevole della maggioranza dei Consiglieri.
- 18.2 Le deliberazioni del Consiglio di Amministrazione risultano da processi verbali firmati dal Presidente e dal Segretario della seduta e trascritte su apposito libro tenuto a norma di legge.

## Art. 19 - Compensi agli Amministratori

- 19.1 Ai componenti del Consiglio di Amministrazione è dovuto un compenso oltre al rimborso delle spese sostenute per l'esercizio delle loro funzioni.
- 19.2 L'Assemblea ordinaria determina l'ammontare del compenso da corrispondere agli Amministratori, al Presidente e al vicepresidente, nel rispetto dei limiti previsti dalla norma di Legge in materia.

# Art. 20 - Delega delle attribuzioni consigliare

- 20.1 Il Consiglio di Amministrazione, qualora nominato, può delegare proprie attribuzioni e poteri ad un singolo Amministratore, il tutto fermo il disposto dell'ultima arte dell'articolo 2381 del Codice Civile.
- 20.2 L'Amministratore Unico o il Consiglio, qualora nominato, può nominare uno o più procuratori per determinati atti o categorie di atti.
- Il Consiglio di Amministrazione, qualora nominato, non potrà comunque delegare:
- a. L'assunzione del Direttore generale e dei dirigenti;
- b. 1'assunzione di finanziamenti passivi di importo superiore
  a 250.000 Euro;
- c. l'iscrizione di ipoteche volontarie;
- d. l'acquisizione o la cessione di partecipazioni di controvalore superiore ai 100.000 Euro;
- e. l'acquisto o la cessione di beni mobili o immobili di valore

superiore ai 250.000 Euro.

#### Art. 21 - Il Presidente

- 21.1 Il Presidente del Consiglio di Amministrazione, qualora nominato, è il legale rappresentante della Società.
- 21.2 Il Presidente esercita le attribuzioni stabilite dalla Legge e dal presente Statuto, nonché tutte le attribuzioni delegategli dal Consiglio di Amministrazione ove preventivamente autorizzate dall'Assemblea.
- 21.3 In caso di assenza o impedimento del Presidente, il potere di rappresentanza e di firma spetta al Vicepresidente e, quando anche questi sia impedito, al Consigliere designato dal Consiglio di Amministrazione.

#### Art. 22 - Collegio Sindacale

- 22.1 Il Collegio Sindacale è composto di tre Sindaci effettivi, compreso il Presidente, e di due Sindaci supplenti, nominati fra i Revisori Contabili iscritti nel Registro istituito presso il Ministero della Giustizia. La composizione del Collegio Sindacale dovrà essere tale da garantire il rispetto delle norme vigenti al momento della nomina regolanti la parità di genere.
- 22.2 I Sindaci durano in carica tre esercizi consecutivi e possono essere confermati. Essi scadono alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio.
- 22.3 La retribuzione dei sindaci è determinata dall'Assemblea dei Soci all'atto della nomina per l'intero periodo di durata del loro ufficio.

## Art. 23 - Esercizio sociale e bilancio

- 23.1 L'esercizio sociale si chiude al trentuno dicembre di ogni anno.
- 23.2 Alla chiusura di ogni esercizio il Consiglio di Amministrazione provvede, nei modi e nei termini di legge, alla predisposizione del bilancio sociale da sottoporre all'Assemblea ordinaria dei soci.
- 23.3 Entro trenta giorni dall'approvazione da parte dell'Assemblea il bilancio è trasmesso ai soggetti partecipanti assieme al verbale di approvazione ed alle relazioni del Consiglio di Amministrazione e del Collegio Sindacale.

# Art. 24 - Ripartizione degli utili

- 24.1 Gli utili d'esercizio saranno ripartiti nel seguente modo:
- \* il 5% alla riserva legale;
- \* il residuo, salvo diversa determinazione dell'Assemblea, agli azionisti in proporzione alle azioni loro intestate.

# Art. 25 - Scioglimento e liquidazione

25.1 Addivenendosi in qualsiasi tempo e per qualsiasi causa allo scioglimento della Società, l'Assemblea determina le modalità della liquidazione e nomina uno o più liquidatori fissandone funzioni e poteri.

## Art. 26 - Clausola compromissoria

26.1 Tutte le controversie che dovessero sorgere tra i tra soci e Società e organi di essa, anche in sede di liquidazione, circa l'interpretazione e l'esecuzione del presente Statuto e dei patti sociali e circa la vita sociale in genere, ad eccezione di quelle nelle quali la legge prevede l'intervento obbligatorio del Pubblico ministero, sono devolute al giudizio di un Collegio di tre arbitri, nominati tutti dal Presidente dell'Ordine dei Dottori Commercialisti della Provincia di Trento, il quale dovrà provvedere alla nomina entro 60 giorni, dalla richiesta fatta dalla parte più diligente.

Nel caso in cui il Presidente dell'Ordine dei Dottori Commercialisti non vi provveda nel termine previsto, la nomina sarà richiesta dalla parte più diligente al Presidente del Tribunale competente per territorio.

- 26.2 Circa i termini di adempimento valgono le norme del Codice Civile per la messa in mora dell'obbligato.
- 26.3 Il Collegio Arbitrale giudicherà in via rituale secondo diritto e nel rispetto delle norme inderogabili del Codice di Procedura Civile.
- 26.4 Sono soggette alla disciplina sopra prevista anche le contese promosse da Amministratori, Liquidatori e Sindaci, ovvero quelle promosse nei loro confronti, che abbiano oggetto diritti disponibili relativi al rapporto sociale.

# Art. 27 - Norma di rinvio

27.1 Per tutto quanto non è disposto dal presente Statuto si applicano le disposizioni di legge, che disciplinano materia.

## Primiero San Martino di Castrozza, 10 maggio 2017

F.to: Michele Pedrini

F.to: Marco Dolzani (L.S.)